

Documento in consultazione

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC

L'AUTORITÀ

VISTO l'art. 213, co. 13, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui l'Autorità disciplina con propri atti i procedimenti sanzionatori di sua competenza, e che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale;

VISTO l'art. 213, co. 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al comma 13, nei confronti delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori che omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni obbligatorie da trasmettere all'Osservatorio, nei termini e con le forme di comunicazione, stabilite dalla stessa Autorità, ovvero che forniscano informazioni non veritiere;

VISTO l'art. 80, co. 12 e 14, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, da parte degli operatori economici nel corso della partecipazione alle procedure di appalto o di concessione e negli affidamenti di subappalto, in sede di verifica circa l'assenza dei motivi di esclusione, ivi compresi quelli derivanti da carenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 1, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

VISTO che l'art. 213, co. 13, 2° periodo va coordinato con quanto previsto dall'art. 80, co. 5, lett. g) e 12, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre che con le norme di rango secondario che attengono al sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (dettate dal d.P.R. n. 207/2010 fino all'adozione delle Linee guida previste dall'art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016) e con le indicazioni fornite dall'Autorità agli operatori del settore;

VISTO l'art. 106, co. 8, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori che non comunichino all'Autorità, entro trenta giorni dal loro perfezionamento, le modificazioni al contratto di appalto per lavori, servizi o forniture in corso di validità di cui al co. 1, lett. b) e al co. 2 del medesimo art. 106, e fatti salvi, per i settori ordinari, i casi in cui il contratto modificato comporti un aumento di prezzo che non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

VISTO l'art. 106, co. 14, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 213, co. 13, del d.lgs. n. 50/2016 nei confronti delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori, in caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture;

VISTO l'art. 107, co. 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei Rup delle stazioni appaltanti in caso di mancata o tardiva comunicazione all'Autorità circa le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo;

VISTO l'art. 211 co. 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile della stazione appaltante, qualora la medesima non proceda ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi conseguenti a un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara per lavori, servizi o forniture, in un termine non superiore a sessanta giorni, di seguito all'invito formulato dall'Autorità con atto di raccomandazione, nell'esprimere parere di precontenzioso;

VISTE le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (artt. da 60 a 96), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ultrattive nel periodo transitorio, fino all'adozione delle linee guida indicate all'art. 83, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, come disposto dall'art. 216, co. 14, d.lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 73, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, riguardante le sanzioni pecuniarie nei confronti delle S.O.A., la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione;

VISTO l'art 74, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplina il potere sanzionatorio dell'Autorità nazionale anticorruzione in caso di violazione, da parte delle imprese qualificate di lavori, dell'obbligo di informazione;

VISTO il combinato disposto degli artt. 87, co. 6, e 74, co. 6, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata o ritardata comunicazione all'Osservatorio, entro trenta giorni, dal verificarsi della variazione della direzione tecnica di imprese di lavori pubblici;

VISTO l'art. 86, co. 1, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso in cui il responsabile del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito;

VISTO l'art. 76, co. 12, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede la trasmissione alla Autorità degli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda, in combinato disposto con l'art. 213, co. 13, d.lgs. n. 50/2016, per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire i suddetti atti, entro trenta giorni;

VISTI i criteri generali di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza alla gravità della fattispecie;

CONSIDERATA l'opportunità di adottare un unico regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

EMANA

il seguente Regolamento:

PARTE I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I Principi e disposizioni comuni

Art. 1 (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) «Consiglio», il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità;
 - c) «U.O.R.», l'Unità Organizzativa Responsabile che, in base ai regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità, è competente per il procedimento;
 - d) «responsabile del procedimento», il dirigente dell'U.O.R. competente;
 - e) «codice», il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - f) «regolamento di esecuzione ed attuazione», il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (e successive Linee guida emanate in materia);
 - g) «Casellario», il Casellario informatico di cui all'art. 213, co. 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - h) «regolamento sul Casellario informatico», il regolamento adottato con deliberazione del;
 - i) «regolamenti di organizzazione», regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità pubblicati sul sito istituzionale;
 - j) «regolamento di accesso agli atti», il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorità adottato con deliberazione del 31 maggio 2016;
 - k) «s.a.», i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. 0), d.lgs. n. 50/2016;

- l) «S.O.A.», le Società Organismi di Attestazione di cui all'art. 84, d.lgs. n. 50/2016;
- m) «o.e.», i soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. p), d.lgs. n. 50/2016;
- n) «C.E.L.», il Certificato di Esecuzione Lavori;
- o) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorità raggiungibile all'indirizzo http://www.anticorruzione.it;

Art. 2 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie, ai sensi degli artt. 80, co. 12 e 14, 213, co. 9 e 13, 106, co. 8 e 14, 107, co. 4 e 211, co. 2, del codice, nonché, ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (artt. da 60 a 96), d.P.R. n. 207/2010 e delle successive Linee guida emanate in materia.

Art. 3 (Segreto d'ufficio)

1. Tutte le notizie, le informazioni ed i dati acquisiti nello svolgimento dell'attività istruttoria da parte dell'Autorità nell'ambito dei procedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento, sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 c.p.p. ed all'art. 213, co. 6, del codice.

Art. 4 (Responsabile del procedimento)

- 1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio.
- 2. Il responsabile del procedimento può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 5 (Comunicazioni)

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate tramite posta elettronica certificata o, salve specifiche esigenze del procedimento, mediante posta raccomandata.

PARTE II

PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER OMESSE O FALSE COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ

TITOLO I Procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 213, co. 13, codice

Art. 6 (Ambito di applicazione)

- 1. Il presente titolo si applica ai procedimenti sanzionatori:
 - a) nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità; ovvero che hanno fornito informazioni o esibito documenti non veritieri ovvero in ritardo, senza giustificato motivo;
 - b) nei confronti degli o.e. che non ottemperano alla richiesta della s.a. o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri:
 - c) nei confronti degli o.e. che forniscono dati o esibiscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione alle s.a., agli enti aggiudicatori o alle S.O.A.:
 - d) nei confronti delle s.a. che omettono o ritardano l'inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell'Osservatorio;
 - e) nei confronti dei soggetti che non ottemperano alla richiesta della S.O.A. volta all'accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L. rilasciati da committenti non tenuti all'applicazione del codice;
 - f) nei confronti delle s.a. che omettono o ritardano l'adeguamento alle raccomandazioni vincolanti dell'Autorità di cui all'art. 211, co. 2, del codice;
 - g) nei confronti dei Rup delle s.a. e degli enti aggiudicatori che omettono o ritardano la comunicazione e trasmissione all'Autorità, ai sensi dell'art. 106, co. 14, e 213, co. 13, del codice, delle varianti in corso d'opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture;
 - h) nei confronti dei Rup delle s.a. che omettono o ritardano la comunicazione all'Autorità ai sensi dell'art. 213, co. 13, del codice, della nuova scheda tipo, come previsto nella delibera sul contenuto del Casellario, della relazione dettagliata sul comportamento dell'o.e.;
 - i) nei confronti delle s.a. che omettono o ritardano ai sensi dell'art. 106, co. 8, del codice, in caso di mancata/ritardata comunicazione all'Autorità delle modificazioni al contratto di appalto per lavori, servizi o forniture;
 - j) nei confronti dei Rup delle s.a., ai sensi dell'art. 107, co. 4, del codice, per l'omessa o ritardata comunicazione all'Autorità, circa le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo.

Art. 7 (Richiesta di informazioni e documenti)

1. L'ufficio che ha necessità di acquisire informazioni o documenti invia la richiesta al soggetto che è in possesso degli stessi, con assegnazione di un termine per l'adempimento non

inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, stabilito tenendo conto dell'urgenza, della quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti.

- 2. La S.O.A., in sede di accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L., può richiedere documenti ai committenti non tenuti all'applicazione del codice, con assegnazione di un termine per l'adempimento non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, stabilito tenendo conto dell'urgenza, della quantità e qualità dei documenti richiesti.
- 3. La s.a., gli enti aggiudicatori e la S.O.A. possono richiedere agli o.e. di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ovvero il possesso dei requisiti di qualificazione con assegnazione di un termine per l'adempimento non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, stabilito tenendo conto dell'urgenza, della quantità e qualità dei documenti richiesti.
- 4. Le richieste di cui ai commi 1, 2 e 3 indicano espressamente che in caso di omissione o ritardo o in caso di esibizione di documenti non veritieri verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 213, co. 13, del codice.

Art. 8 (Avvio del procedimento)

- 1. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi dell'art. 7, l'ufficio richiedente, la S.O.A., la s.a. o l'ente aggiudicatore inviano gli atti all'U.O.R. competente per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 213, co. 13, del codice, specificando la casella di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio al soggetto che non ha adempiuto alla richiesta di informazioni o documenti.
- 2. L'U.O.R. competente, acquisita la documentazione ai sensi del comma 1 e valutati gli elementi a disposizione, entro il termine di 90 giorni, può:
 - a) archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 9;
 - b) avviare il procedimento sanzionatorio.
- 3. Qualora, prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o durante lo svolgimento dello stesso, le informazioni richieste pervengano al soggetto richiedente di cui all'art. 7, quest'ultimo informa immediatamente l'U.O.R. competente ai fini delle opportune valutazioni nella fase istruttoria del procedimento sanzionatorio.

Art. 9 (Archiviazioni)

- 1. L'U.O.R. dispone l'archiviazione, nel caso in cui dagli elementi contenuti nella segnalazione risulti evidente:
 - a) l'inesistenza in punto di fatto dei presupposti;
 - b) l'inconferenza della segnalazione;
- c) la fattispecie esula da quelle previste dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

- 2. L'U.O.R., valutata la segnalazione e la documentazione ivi allegata o acquisita mediante richiesta di informazioni, può archiviare la segnalazione medesima in forma semplificata nei seguenti casi:
- a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;
 - b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità.
- 3. Nei casi di cui al comma 2, il dirigente adotta un atto di conclusione del procedimento, che sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 10.
- 4. Gli atti dirigenziali di cui al comma 3, prima della definitiva adozione, sono comunicati al soggetto segnalante.
- 5. Il dirigente informa mensilmente il Consiglio delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo.

Art. 10 (Comunicazione di avvio del procedimento)

- 1. La comunicazione di avvio del procedimento è inviata ai soggetti che non hanno dato riscontro alle richieste di informazioni e documenti di cui all'art. 6, alla s.a., all'ente aggiudicatore ed alla S.O.A. che hanno segnalato l'inadempimento.
 - 2. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento e la sanzione comminabile all'esito dello stesso, nel limite massimo irrogabile;
 - b) il termine di conclusione del procedimento non superiore a 180 giorni, decorrente dalla comunicazione di avvio, salvi i casi di sospensione di cui all'art. 15. Nel termine di conclusione non è computato il tempo derivante da una erronea comunicazione di avvio del procedimento che successivamente venga rettificata, riprendendo a decorrere il termine dalla data di invio di tale rettifica;
 - c) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di essere auditi dinanzi all'U.O.R. ai sensi dell'art. 12;
 - d) precisazione che, nell'ottica della promozione del contraddittorio, deve essere garantito lo scambio dei documenti (memorie, controdeduzioni, altri atti, etc.) tra le parti, trasmessi alla Autorità. A tal fine le parti devono allegare copia della ricevuta di avvenuto ricevimento del documento alla controparte. In assenza di tale allegazione l'Autorità non prende in considerazione, ai fini dell'istruttoria, la memoria o la controdeduzione pervenuta;
 - e) l'ufficio dell'Autorità presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento;
 - f) il nominativo del responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
 - g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata dell'Autorità a cui inviare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio.

Art. 11 (Fase istruttoria)

- 1. Il responsabile del procedimento può richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti alle s.a., agli o.e., nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria.
 - 2. Le richieste di cui al comma 1 sono formulate per iscritto e devono indicare:
 - a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;
 - b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale devono essere forniti gli elementi richiesti;
 - c) il nominativo del Rup con i relativi contatti nel caso in cui le informazioni vengano richieste alla s.a.;
 - d) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso la quale effettuare le comunicazioni;
 - e) la data prevista per l'eventuale audizione dinanzi all'U.O.R. competente.
- 3. Gli elementi istruttori che emergono nel corso del procedimento sono comunicati ai soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 10, con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 12 (Audizioni)

- 1. Il responsabile del procedimento può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 10.
- 2. I soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, possono presentare istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione.
- 3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure del procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.
- 4. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti. Tale verbale è sottoscritto dal responsabile del procedimento, dell'istruttoria o da altro funzionario dell'U.O.R. eventualmente presente e dalle parti o dai loro rappresentanti, cui viene consegnata copia del verbale stesso.

Art. 13 (Comunicazione risultanze istruttorie)

1. Il responsabile del procedimento, esaminata la documentazione acquisita agli atti, invia alla parte le risultanze istruttorie, contenenti un'esposizione sintetica delle principali fasi dell'istruttoria, nonché l'indicazione del termine, non superiore a 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa.

Art. 14 (Fase decisoria)

- 1. Al termine della fase istruttoria, il responsabile del procedimento sottopone la questione al Consiglio, che può:
 - a) adottare il provvedimento finale;
 - b) richiedere al responsabile del procedimento un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
 - c) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale.
- 2. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), il responsabile del procedimento instaura un nuovo contraddittorio con la parte, procedendo ai sensi degli artt. 11 e 12, e sottopone entro 30 giorni al Consiglio le nuove conclusioni istruttorie ai fini dell'adozione del provvedimento finale.
- 3. Il provvedimento finale approvato dal Consiglio deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Esso indica, altresì, la misura delle sanzioni comminate, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Il provvedimento indica, anche, l'autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare.
- 4. In caso di falsa dichiarazione o di falsa documentazione l'Autorità valuta se siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto di falso.
- 5. Il responsabile del procedimento comunica alla parte il provvedimento finale. Il tempo necessario per la notifica alla parte non incide sul termine di conclusione del procedimento, che deve essere considerato soddisfatto qualora posteriore alla data di approvazione del provvedimento finale da parte del Consiglio.

Art. 15 (Sospensione dei termini del procedimento)

- 1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere sospesi una sola volta e per una durata che non può eccedere i 30 giorni, nei seguenti casi:
 - a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre amministrazioni o autorità;
 - b) audizioni dinanzi all'U.O.R. ai sensi dell'art. 12, co. 1 e 2 e dinanzi al Consiglio ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. c);
 - c) invio alle parti delle risultanze dell'istruttoria.
- 2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorità, l'istruttoria può essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste qualora le stesse non siano pervenute nel termine di cui al comma 1.
- 3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali, dalla data di svolgimento dell'audizione, dalla data di ricevimento del parere richiesto; dalla scadenza del termine assegnato per la trasmissione di memorie.
 - 4. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.

- 1. Per la determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria l'Autorità segue anche i parametri di cui all'art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, si basa su:
 - a) rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico in caso di falso;
 - b) opera svolta dall'o.e. per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, qualora sia ragionevole prendere in considerazione tale elemento;
 - d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.
- 2. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento all'effetto pregiudizievole dell'omissione ai fini dell'attività dell'Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l'omissione.

Art. 17

(Procedimento sanzionatorio per assenza del C.E.L. nel Casellario informatico)

- 1. Il presente articolo si applica ai seguenti procedimenti sanzionatori:
 - a) nei confronti delle s.a., che omettono o ritardano l'adeguamento alle raccomandazioni vincolanti dell'Autorità, ai sensi dell'art. 211, co. 2, del codice;
 - b) nei confronti dei Rup della s.a. e dell'ente aggiudicatore, ai sensi degli artt. 106, co. 14, e 213, co. 13, del codice, che omettono o ritardano la comunicazione e la trasmissione all'Autorità delle varianti in corso d'opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture;
 - c) nei confronti dei Rup della s.a., ai sensi dell'art. 213, co. 13, del codice, che omettono o ritardano la comunicazione all'Autorità, della nuova scheda tipo, come previsto nella delibera sul contenuto del Casellario, della relazione dettagliata sul comportamento dell'operatore economico;
 - d) nei confronti delle s.a., ai sensi dell'art. 106, co. 8, del codice, che omettono o ritardano la comunicazione all'Autorità delle modificazioni al contratto di appalto per lavori, servizi o forniture;
 - e) nei confronti dei Rup delle s.a., ai sensi dell'art. 107, co. 4, del codice, che omettono o ritardano la comunicazione all'Autorità, circa le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo.
 - f) nei confronti dei soggetti che omettono di rispondere, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta della S.O.A. nell'attività di attestazione di cui all'art. 84, co. 4, lett. b), del codice, per l'assenza nel Casellario informatico del C.E.L. presentato dall'o.e. ai fini della qualificazione. In caso di omessa risposta la S.O.A. informa, entro 15 giorni, l'U.O.R. competente, il quale accerta l'omessa pubblicazione telematica del C.E.L. ed individua il soggetto inadempiente. Effettuati gli accertamenti di rito l'U.O.R. avvia il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 213, co. 13, del codice;
 - g) nei confronti dei Rup della s.a. che omettono di rispondere alla richiesta dell'o.e. per l'ottenimento del C.E.L. per la propria qualificazione. In caso di omessa risposta l'o.e. informa, entro 15 giorni, l'U.O.R. competente, il quale accerta l'omessa pubblicazione telematica del C.E.L. ed individua il soggetto inadempiente. Effettuati gli accertamenti di rito l'U.O.R. avvia il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 213, co. 13, del codice;

- h) nei confronti dei soggetti che omettono o ritardano la comunicazione e la trasmissione all'Autorità delle varianti in corso d'opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture;
- i) nei confronti dei soggetti che omettono o ritardano la comunicazione all'Autorità, della nuova scheda tipo, come previsto nella delibera sul contenuto del Casellario, della relazione dettagliata sul comportamento dell'o.e.;
- j) nei confronti dei soggetti che omettono o ritardano la comunicazione all'Autorità delle modificazioni al contratto di appalto per lavori, servizi o forniture ovvero le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo. In tali casi la sanzione amministrativa alla s.a. è irrogata in misura pari all'importo compreso tra 50 e 200 euro per ogni giorno di ritardo.

Art. 18 (Disciplina applicabile)

1. L'U.O.R. per i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 17, procede ai sensi degli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente Titolo.

TITOLO II Procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 213, co. 9 e 13, del codice

Art. 19 (Verifica adempimento obblighi informativi)

- 1. L'ufficio competente con cadenza periodica verifica l'adempimento da parte delle s.a. e degli enti aggiudicatori agli obblighi informativi di cui all'art. 213, co. 9, del codice.
- 2. L'ufficio competente, accertato l'inadempimento agli obblighi informativi, invia gli atti all'U.O.R. competente per l'attivazione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 8, co. 2.
- 3. L'U.O.R. deve tener conto ai fini delle opportune valutazioni in sede di istruttoria della trasmissione delle informazioni richieste prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o durante lo svolgimento dello stesso. L'accertamento dell'avvenuta trasmissione avviene tramite la consultazione della banca dati dell'Osservatorio o per comunicazione da parte dell'ufficio competente di cui al comma 1.

Art. 20 (Comunicazione di avvio del procedimento)

1. L'U.O.R. comunica al soggetto inadempiente l'avvio del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 213, co. 9 e 13, del codice, contestando gli addebiti entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla ricezione degli atti dall'ufficio competente.

(Disciplina applicabile)

1. L'U.O.R. applica per il procedimento disciplinato da questo Titolo per le archiviazioni, per la fase istruttoria, per le audizioni, per la comunicazione delle risultanze istruttorie, per la fase decisoria, per la sospensione dei termini e per i criteri di quantificazione delle sanzioni, gli artt. 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

TITOLO III

Procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi informativi da parte delle imprese

Art. 22 (Ambito di applicazione)

- 1. L'Autorità può comminare, per effetto della ultrattività nel periodo transitorio del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ai sensi dell'art. 216, co. 14, del codice, sanzioni alle imprese qualificate di lavori pubblici ai sensi dell'art. 84 del codice per le seguenti condotte:
 - a) omessa risposta alle richieste inerenti alla qualificazione, formulate dall'Autorità ai sensi del combinato disposto dell'art. 84, co. 6 e dell'art. 213, co. 13, del codice (art. 74, co. 1, d.P.R. n. 207/2010);
 - b) segnalazione da parte delle S.O.A., ai sensi dell'art. 74, co. 4, d.P.R. n. 207/2010, di inadempimenti dell'impresa in materia di qualificazione;
 - c) produzione, da parte dell'impresa, di informazioni e documenti non veritieri in materia di qualificazione;
 - d) omessa, ritardata o falsa comunicazione all'Osservatorio, ai sensi dell'art. 74, co. 6, d.P.R. n. 207/2010, in merito alle variazioni dei requisiti generali;
 - e) omessa, ritardata o falsa comunicazione all'Osservatorio, ai sensi degli artt. 87, co. 6, e 74, co. 6, d.P.R. n. 207/2010, circa la variazione della direzione tecnica;
 - f) omessa, ritardata trasmissione all'Autorità degli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 76, co. 12, d.P.R. n. 207/2010, nei confronti delle imprese che abbiano trasferito l'azienda o un loro ramo, ovvero per le imprese interessate da atti di fusione.

CAPO I

Procedimento sanzionatorio per omessa risposta alle richieste dell'Autorità afferenti la qualificazione

Art. 23 (Richiesta di documenti e informazioni)

1. L'ufficio competente, ai sensi degli artt. 213, co. 13, del codice e 74, co. 1, d.P.R. n. 207/2010, invia la richiesta di documenti, informazioni e chiarimenti all'impresa qualificata, con assegnazione di un termine per l'adempimento non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30

giorni, stabilito tenendo conto dell'urgenza, della quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'ufficio trasmette gli atti all'U.O.R., specificando la casella di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio all'impresa qualificata che non ha adempiuto alla richiesta di informazioni o documenti.

Art. 24 (Avvio del procedimento)

- 1. L'U.O.R. competente, acquisita la documentazione ai sensi dell'art. 24, valutati gli elementi a disposizione, entro il termine massimo di 90 giorni, può:
 - a) archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 9;
 - b) avviare il procedimento sanzionatorio, dandone comunicazione all'impresa qualificata inadempiente.
- 2. Qualora, prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o durante lo svolgimento dello stesso, le informazioni richieste pervengano all'ufficio richiedente, quest'ultimo informa immediatamente l'U.O.R. competente ai fini delle opportune valutazioni nella fase istruttoria del procedimento sanzionatorio.

Art. 25 (Comunicazione di avvio del procedimento)

- 1. La comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 10 è integrata dagli elementi di seguito elencati che dovranno essere alternativamente indicati qualora ne ricorrano i presupposti:
 - a) l'avviso che, decorso inutilmente l'ulteriore termine di 60 giorni dalla scadenza del primo termine di 30 giorni, il procedimento sanzionatorio comporta la sospensione della attestazione per un periodo di un anno e che la sospensione potrà comunque essere revocata nel caso in cui l'impresa successivamente adempia a quanto richiesto dall'Autorità;
 - b) l'avviso che, decorso il termine della sospensione, qualora l'o.e. continui ad essere inadempiente, l'Autorità disporrà la decadenza dell'attestazione.

Art. 26 (Disciplina applicabile)

1. L'U.O.R. applica per il procedimento disciplinato da questo Capo per la fase istruttoria, per le audizioni, per la comunicazione delle risultanze istruttorie, per la sospensione dei termini e per i criteri di quantificazione delle sanzioni, gli artt. 11, 12, 13 e 15.

Art. 27 (Fase decisoria)

- 1. Alla fase decisoria del procedimento disciplinato da questo Capo si applicano gli artt. 14 e 16.
- 2. Nel caso in cui il Consiglio abbia deliberato l'iscrizione nel Casellario, il responsabile del procedimento procede tempestivamente all'inserimento dell'annotazione.

CAPO II Procedimento sanzionatorio su segnalazione delle S.O.A.

Art. 28 (Richiesta informazioni e documenti)

- 1. La S.O.A. attestante può richiedere all'impresa, per le finalità previste dall'art. 70, co. 1, lett. f), d.P.R. n. 207/2010, informazioni e documenti con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni.
- 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 ed entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso, la S.O.A. informa l'Autorità.

Art. 29 (Avvio del procedimento)

- 1. L'U.O.R. competente, acquisita la documentazione ai sensi dell'art. 28 e valutati gli elementi a disposizione, entro il termine massimo di 90 giorni, può:
 - a) archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 9;
 - b) avviare il procedimento sanzionatorio, dandone comunicazione all'impresa qualificata inadempiente.
- 2. Qualora, prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o durante lo svolgimento dello stesso, le informazioni richieste pervengano alla S.O.A., quest'ultima informa immediatamente l'U.O.R. competente ai fini delle opportune valutazioni nella fase istruttoria del procedimento sanzionatorio.

Art. 30 (Disciplina applicabile)

1. L'U.O.R. applica al procedimento disciplinato da questo Capo per la fase istruttoria, per le audizioni, per la comunicazione delle risultanze istruttorie, per la fase decisoria, per la sospensione dei termini e per i criteri di quantificazione delle sanzioni gli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

CAPO III Segnalazione dell'Autorità alla S.O.A.

Art. 31 (Segnalazione)

1. Qualora l'impresa sia sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 213, co. 13, del codice per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'Autorità informa la S.O.A. che provvede ai sensi dell'art. 70, co. 7, d.P.R. n. 207/2010 (in seguito Linee guida).

Art. 32 (Concorso apparente di norme)

1. In caso di concorso di condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 213, co. 13, del codice (Titolo I) ed ai sensi dell'art. 74, co. 1 e 4, d.P.R. n. 207/2010 (Titolo III), i procedimenti disciplinati nel presente Titolo III, Capi I e II, hanno carattere di specialità e prevalgono sugli altri procedimenti disciplinati nel presente regolamento.

CAPO IV

Procedimento sanzionatorio per le condotte di cui all'art. 20, co. 1, lett. d), e), f)

Art. 33 (Segnalazione)

1. Qualora l'Osservatorio, altro ufficio dell'Autorità o la S.O.A. rilevino la condotta omissiva di cui all'art. 20, co. 1, lett. d), e) ed f), la segnalano, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione o della cessione/fusione del ramo d'azienda, all'U.O.R. competente.

Art. 34 (Avvio del procedimento)

- 1. L'U.O.R. competente, acquisita la segnalazione ai sensi dell'art. 33 e valutati gli elementi a disposizione, entro il termine massimo di 90 giorni, può:
 - a) archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 9;
 - b) avviare il procedimento sanzionatorio, dandone comunicazione all'impresa qualificata inadempiente.
- 2. Qualora, prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o durante lo svolgimento dello stesso, le informazioni richieste pervengano alla S.O.A., quest'ultima informa immediatamente l'U.O.R. competente ai fini delle opportune valutazioni nella fase istruttoria del procedimento sanzionatorio.

Art. 35 (Disciplina applicabile)

1. L'U.O.R. applica al procedimento disciplinato da questo Capo per la fase istruttoria, per le audizioni, per la comunicazione delle risultanze istruttorie, per la fase decisoria, per la sospensione dei termini e per i criteri di quantificazione delle gli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

PARTE III PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN MATERIA DI COMPROVA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E NEI CONFRONTI DELLE S.O.A.

TITOLO I

Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 80, co. 12, del codice.

Art. 36 (Segnalazione)

- 1. La s.a. segnala all'Autorità le false dichiarazioni ovvero la falsa documentazione rilasciate/fornita, in gara, sul possesso dei requisiti generali ovvero dei requisiti speciali, nonché anche relativamente all'offerta economicamente più vantaggiosa e all'anomalia dell'offerta.
- 2. Nella segnalazione la s.a. specifica la casella di posta elettronica certificata del soggetto a cui inviare la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.
- 3. Nel caso in cui la segnalazione risulti incompleta, il responsabile del procedimento formula una richiesta di integrazioni alla s.a. segnalante in cui indica le modalità di presentazione della segnalazione, i documenti che devono essere allegati con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni per il riscontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213, co. 13, del codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo.

Art. 37 (Avvio del procedimento)

- 1. L'U.O.R. competente, acquisita la segnalazione ai sensi dell'art. 36 e valutati gli elementi a disposizione, entro il termine massimo di 90 giorni, può:
 - a) archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 9;
 - b) avviare il procedimento sanzionatorio a carattere interdittivo, ai sensi dell'art. 80, co. 12, unitamente a quello di carattere pecuniario ai sensi dell'art. 213, co. 13, del codice, dandone comunicazione all'impresa.

Art. 38 (Comunicazione avvio del procedimento)

1. L'U.O.R. comunica alle parti l'avvio del procedimento sanzionatorio, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione completa, fatto salvo il caso che sia stato necessario richiedere integrazioni documentali. In tal caso il termine di 90 giorni inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene gli elementi indicati nell'art. 10.

Art. 39 (Disciplina applicabile)

1. L'U.O.R. applica al procedimento disciplinato da questo Capo per la fase istruttoria, per le audizioni, per la comunicazione delle risultanze istruttorie, per la fase decisoria e per la sospensione dei termini, gli artt. 11, 12, 13, 14 e 15.

Art. 40 (Fase decisoria)

- 1. Al termine della fase istruttoria, l'U.O.R. sottopone la questione al Consiglio che può:
 - a) adottare il provvedimento finale;
 - b) richiedere al responsabile del procedimento un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
 - c) convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale.
- 2. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), il responsabile del procedimento instaura un nuovo contraddittorio con le parti, procede ai sensi degli artt. 11 e 13 e sottopone al Consiglio le nuove conclusioni istruttorie ai fini dell'adozione del provvedimento finale. Sino al provvedimento finale del Consiglio il termine del procedimento resta sospeso.
- 3. Nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c), il termine per la conclusione del procedimento è sospeso ai sensi dell'art. 14, lett. b).
 - 4. In sede di adozione del provvedimento finale il Consiglio può deliberare:
 - a) l'archiviazione del procedimento;
 - b) l'archiviazione del procedimento con l'iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l'esclusione dell'o.e. dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell'Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico;
 - c) l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria nei casi di falso per i quali sussistano attenuanti tali da presupporre la sola colpa, ed, eventualmente, in uno con l'iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l'esclusione dell'operatore economico dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell'Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico;
 - d) l'irrogazione della sanzione pecuniaria oltre che quella interdittiva, da iscrivere nel Casellario, in caso risultino integrati dolo o colpa grave.
- 5. Il provvedimento finale approvato dal Consiglio deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Esso indica, altresì, la misura delle sanzioni comminate, l'annotazione interdittiva da iscrivere nel Casellario; le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Il provvedimento indica anche l'annotazione non interdittiva nel casi di cui ai punti 4.b) e 4.c); l'autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare.

- 6. In caso di falsa dichiarazione o di falsa documentazione l'Autorità valuta se siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto di falso.
- 7. Il provvedimento finale è comunicato alle parti del procedimento dal responsabile del procedimento, contestualmente alla eventuale iscrizione dell'annotazione interdittiva o non interdittiva, e il tempo necessario per la notifica alla parti, non incide sul termine di conclusione del procedimento, che deve essere considerato soddisfatto qualora posteriore alla data di approvazione del provvedimento finale da parte del Consiglio.

Art. 41 (Criteri per la quantificazione delle sanzioni)

- 1. Per la determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria l'Autorità segue i parametri di cui all'art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689. Analoghi criteri sono utilizzati per la quantificazione del periodo interdittivo. In particolare, si basa su:
 - a) rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico in caso di falso;
 - b) opera svolta dall'operatore economico per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, qualora sia ragionevole prendere in considerazione tale elemento;
 - d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.
- 2. Per la determinazione della durata dell'interdizione si fa riferimento agli stessi parametri, ove compatibili.

Art. 42 (Concorso apparente di norme)

1. In caso di concorso di condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 213, co. 13, del codice (Titolo I) ed ai sensi dell'art. 74, co. 1 e 4, d.P.R. n. 207/2010 (Titolo III), i procedimenti disciplinati nel presente Titolo I, Parte III, hanno carattere di specialità e prevalgono sugli altri disciplinati dal regolamento.

TITOLO II

Procedimento sanzionatorio per falsa dichiarazioni o documentazione alle S.O.A.

Art. 43 (Avvio del procedimento)

- 1. Le S.O.A. comunicano all'o.e. e all'Autorità l'esito dei procedimenti volti all'accertamento del possesso dei requisiti da parte degli o.e., entro 10 giorni dalla conclusione dei medesimi, ai sensi dell'art. 70, co. 7, d.P.R. n. 207/2010 (in seguito Linee guida).
- 2. Le S.O.A. trasmettono ogni documentazione acquisita comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione, il documento disconosciuto ed i *report* istruttori

della valutazione dei requisiti dell'impresa stessa. Se la falsità è inerente ai C.E.L., la trasmissione dovrà riguardare tutte le certificazioni di esecuzione lavori presentate dall'impresa ai fini del conseguimento dell'attestazione con allegate dichiarazione/i sostitutiva/e dell'impresa attestante/i la presentazione delle stesse ed i relativi riscontri di veridicità operati da quest'ultima.

- 3. Il responsabile del procedimento, acquisita la comunicazione di cui al comma 1, nel caso in cui la stessa risulti incompleta, formula una richiesta di integrazione alla S.O.A. con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni per il riscontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213, co. 13, del codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo.
- 4. Decorso inutilmente il termine assegnato l'U.O.R. competente avvia d'ufficio il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 213, co. 13, del codice, secondo le modalità descritte nel Titolo I Parte II del presente regolamento.

Art. 44 (Comunicazione di avvio del procedimento)

- 1. Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui la comunicazione è completa ai sensi dell'art. 39, l'U.O.R. comunica all'o.e. ed alla S.O.A. l'avvio del procedimento sanzionatorio.
 - 2. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni comminabili all'esito dello stesso, nel limite massimo irrogabile;
 - b) il termine, non superiore a 180 giorni, per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza del termine di cui alla successiva lett. c), fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento;
 - c) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l'audizione dinanzi all'U.O.R., nel termine massimo di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
 - d) l'ufficio dell'Autorità presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento;
 - e) il nominativo del responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
 - f) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata dell'Autorità presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio.

Art. 45 (Fase istruttoria)

- 1. L'U.O.R. può richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti ai soggetti in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria del procedimento ovvero convocare i medesimi in audizione presso l'U.O.R.
- 2. Le richieste istruttorie, avanzate ai sensi dell'art. 213, co. 13 del codice, devono essere formulate per iscritto e devono indicare:
 - a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;

- b) il termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni entro il quale dovranno essere forniti gli elementi richiesti; tale termine può essere prorogato per una sola volta, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
- c) nel caso in cui le informazioni vengano richieste a soggetti diversi da quelli di cui all'art. 40, co. 1, l'indicazione del responsabile del procedimento, con i relativi contatti e l'indicazione della casella di posta elettronica certificata presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio.
- 3. Gli elementi istruttori di novità e rilievo che emergono nel corso del procedimento sono comunicati alle parti con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.
 - 4. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in tutti i casi di cui all'art. 15.

Art. 46 (Audizione delle parti in fase istruttoria)

1. All'audizione delle parti in fase istruttoria si applica l'art. 12.

Art. 47 (Conclusione della fase istruttoria)

- 1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti, può:
 - a) proporre al Consiglio l'archiviazione del procedimento, previa comunicazione alle parti della sospensione del relativo termine di conclusione, nei casi in cui l'istruttoria abbia evidenziato la carenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni;
 - b) inviare alle parti, nei casi in cui ritenga sussistenti i presupposti per l'irrogazione delle sanzioni, una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle principali risultanze istruttorie, nonché l'indicazione del termine, non superiore a 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, specificando che le deduzioni ed i documenti presentati oltre il termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione.
- 2. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera b), fino all'adempimento ovvero fino alla scadenza del relativo termine assegnato.

Art. 48 (Fase decisoria)

- 1. Al termine della fase istruttoria, l'U.O.R. sottopone la questione al Consiglio, il quale può:
 - a) adottare il provvedimento finale;
 - b) richiedere al responsabile del procedimento un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;

- c) convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale.
- 2. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), l'U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti procede ai sensi dell'articolo 38, commi da 3 a 6 e sottopone tempestivamente la questione al Consiglio al fine dell'adozione del provvedimento finale.
- 3. Nel caso di cui al comma 1, lett. c), il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione dell'audizione sino allo svolgimento della stessa.
- 4. In sede di adozione del provvedimento finale, il Consiglio, oltre all'eventuale disposizione a carico della S.O.A. della formalizzazione del provvedimento di diniego al rilascio dell'attestazione o di decadenza dell'attestazione ai fini dell'inserimento nel casellario informatico, può deliberare:
 - a) l'insussistenza della causa interdittiva di cui comma 5, lettera g dell'articolo 80 del Codice se ritenuti insussistenti i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave;
 - b) laddove ritenga che la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, la sanzione interdittiva (nelle more delle emanande linee guida, ai sensi del combinato disposto dell'art. 80, comma 12 del Codice e del Comunicato del Presidente dell'Autorità del 31.5.2016, poi linee guida) e pecuniaria (art. 213, comma 13 del Codice), disponendo l'annotazione nel Casellario.
- 5. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dall'U.O.R. a seguito dell'adozione, da parte della S.O.A., del provvedimento di decadenza o diniego dell'attestazione ed a seguito della notifica alle parti, a cura dell'Autorità, del provvedimento finale.
- 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 35, non si applica il riferimento al valore del contratto pubblico. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell'attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.
- 7. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 49 (Sospensione del procedimento di attestazione)

- 1. Ferme restando le previsioni di cui agli artt. 76, co. 3 e 77, co. 3, d.P.R. n. 207/2010, la procedura di attestazione prevista dall'art. 76, d.P.R. n. 207/2010, nella quale è presentata documentazione non confermata dai soggetti emittenti, è sospesa nelle more della conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 70, co. 7, d.P.R. n. 207/2010 e dell'eventuale successivo procedimento disciplinato dal presente titolo.
- 2. È inibito il conseguimento dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici all'Operatore economico nei cui confronti è pendente un procedimento volto all'accertamento della sussistenza della falsità documentale o dichiarativa.

TITOLO III Procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A.

Art. 50 (Segnalazioni)

1. I soggetti che siano a conoscenza del verificarsi di una delle fattispecie di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 73, co. da 1 a 4, d.P.R. n. 207/2010 (e Linee guida emanate in materia), possono inviare una segnalazione all'Autorità, che acquisisce, ai sensi dell'art. 213, co. 13, del codice, ogni elemento utile alla valutazione della sussistenza dei presupposti per formulare una contestazione di addebiti alla S.O.A.

Art. 51 (Avvio del procedimento)

- 1. L'U.O.R. competente, nei 90 giorni successivi alla segnalazione di cui all'art. 50 o all'acquisizione d'ufficio dell'eventuale sussistenza dei presupposti per formulare la contestazione, propone al Consiglio l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti della S.O.A.
- 2. Dopo l'approvazione della proposta da parte del Consiglio l'U.O.R. comunica l'avvio del procedimento alla S.O.A.

Art. 52 (Comunicazione di avvio del procedimento)

- 1. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere indicati:
- a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall'art. 73, d.P.R. n. 207/2010 (e Linee guida emanate in materia), nel limite massimo irrogabile;
- b) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della comunicazione di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l'audizione dinanzi all'U.O.R. nel termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento;
- c) il termine massimo di 90 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla scadenza del termine di cui alla lett. b);
 - d) l'Ufficio dell'Autorità presso il quale è possibile accedere agli atti del procedimento;
- e) il nominativo del responsabile del procedimento, con indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e/o comunicazioni successive;
- f) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata dell'Autorità presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio.

Art. 53 (Fase istruttoria)

- 1. L'U.O.R. può richiedere, ai sensi dell'art. 213, co. 13 del codice, documenti, informazioni e/o chiarimenti ai soggetti in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria del procedimento ovvero convocare i medesimi in audizione presso l'U.O.R.
- 2. Le richieste istruttorie, avanzate ai sensi dell'art. 213, co. 13, del codice, devono essere formulate per iscritto e devono indicare:
 - a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;
 - b) il termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale dovranno essere forniti gli elementi richiesti; tale termine può essere prorogato per una sola volta, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati;
 - c) nel caso in cui le informazioni vengano richieste a soggetti diversi dalla S.O.A. nei cui confronti è stato avviato il procedimento, l'indicazione del Responsabile del procedimento, con i relativi contatti e l'indicazione della casella di posta elettronica certificata presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio.
- 3. Le acquisizioni documentali in fase istruttoria sono comunicate alla S.O.A. interessata, con assegnazione di un termine non superiore a 20 giorni per l'invio di controdeduzioni e documenti.
- 4. Il termine per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Autorità è sospeso ai sensi dell'art. 15.

Art. 54 (Audizioni)

1. Per le audizioni del procedimento di questo Titolo si applica l'art. 12.

Art. 55 (Comunicazione risultanze istruttorie)

1. Nei casi in cui l'U.O.R. ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, prima della rimessione al Consiglio, invia alla S.O.A. una comunicazione contenente una esposizione sintetica delle risultanze istruttorie, nonché il termine, non superiore a 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi probatori e/o memorie a difesa, specificando che le deduzioni e i documenti presentati successivamente al termine massimo assegnato non saranno presi in considerazione.

Art. 56 (Fase decisoria)

- 1. Al termine della fase istruttoria, l'U.O.R. sottopone la questione al Consiglio, che può:
 - a) adottare il provvedimento finale;

- b) richiedere all'U.O.R. un supplemento di istruttoria, con specifica indicazione degli elementi da acquisire, ovvero richiedere agli Uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
- c) convocare in audizione le parti, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini della adozione del provvedimento finale.
- 2. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), l'U.O.R. instaura un nuovo contraddittorio con le parti, procedendo ai sensi dell'art. 39, co. da 4 a 7, e sottopone la questione al Consiglio al fine dell'adozione del provvedimento finale. Dall'invio di tale comunicazione decorrerà nuovamente il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento.
- 3. Nel caso di cui al comma 1, lett. c), il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla convocazione dell'audizione sino allo svolgimento della stessa.
 - 4. In sede di adozione del provvedimento finale, il Consiglio può deliberare:
 - a) l'archiviazione del procedimento;
 - b) l'irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 213 co. 13, del codice, nonché l'annotazione nel Casellario informatico qualora ritenga che la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da profili di colpa non grave;
 - c) l'irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 213, co. 13, del codice, l'annotazione nel Casellario informatico e, in aggiunta, la sanzione della sospensione/decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, nei casi previsti dall'art. 73, co. 3 e 4, qualora ritenga che la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da profili di colpa grave/dolo.
- 5. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dall'U.O.R. a seguito della notifica alla parte del provvedimento finale.
- 6. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Nel caso di irrogazione della sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 73, co. 3, d.P.R. n. 207/2010 (e Linee guida emanate in materia), il Consiglio può altresì impartire disposizioni alla S.O.A..

Art. 57 (Criteri di determinazione delle sanzioni)

1. Per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive il Consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità della/e violazione/i commessa/e e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58 (Moduli segnalazioni)

1. Le segnalazioni inviate dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori, sulla base delle quali vengono avviati i procedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento, sono formulate compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità. Tali moduli dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa

ed inviati all'Autorità entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, dall'adozione dell'atto o dalla conoscenza del fatto oggetto di segnalazione, come indicato nel Comunicato del Presidente del

Art. 59 (Accesso agli atti del procedimento)

1. L'accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al presente regolamento è disciplinato dal regolamento di accesso agli atti pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Art. 60 (Computo dei termini)

1. Per il computo dei termini previsti dal presente Regolamento si applica l'art. 155, c.p.c.

Art. 61 (Entrata in vigore e abrogazioni)

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
- 2. Dall'entrata in vigore del regolamento è abrogato il "Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 82 dell'8 aprile 2014).

Approvato nell'adunanza del 2017.

Il Presidente Raffaele Cantone